via Goito 4, 20121 Milano
C.F.80150590158 C.M. MIPC170001
Tel. 02/6551278
info@liceoparini.edu.it mipc170001@pec.istruzione.it
http://liceoparini.edu.it

PROT. N.
Milano, 22/05/2025

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO DEL LICEO "GIUSEPPE PARINI"

Premessa

Il Consiglio di Istituto del Liceo classico "GIUSEPPE PARINI" di Milano ritiene di contribuire alle proprie finalità istituzionali favorendo e premiando il successo formativo degli studenti. A tal proposito, vengono istituite borse di studio annuali per riconoscere l'impegno e l'eccellenza raggiunti dagli studenti risultati particolarmente "capaci e meritevoli". Nello specifico, l'Istituto – tenuto conto delle disponibilità di bilancio annuali – assegnerà almeno tre borse di studio, una per il biennio, una per il secondo biennio e una per il quinto anno. Lo stanziamento facoltativo potrà essere indirizzato con somme variabili di anno in anno a chi si è distinto per merito scolastico o anche a chi ha raggiunto risultati eccezionali in ambito sportivo, artistico, scientifico e sociale, con documentazione proveniente da associazioni, enti, società sportive, realtà culturali o dagli stessi docenti.

L’elargizione delle borse di studio è un atto liberale e a totale discrezione della Giunta esecutiva del Consiglio di istituto, che ne fisserà di volta in volta il numero, il valore e la finalità specifica.

Art.1 – Fonte di finanziamento

Le borse di studio sono finanziate dal Bilancio dell’Istituto scolastico, fino alla possibilità della capienza finanziaria accertata e precedentemente programmata. Non si esclude il contributo proveniente da elargizioni liberali provenienti da Associazioni, Enti, Società pubbliche e private anche per motivi specifici, che devono tuttavia rispettare le finalità istituzionali del Liceo classico “Giuseppe Parini”.

Art. 2 – Importo massimo di ogni borsa di studio assegnata

La cifra massima stabilita per ogni borsa di studio assegnata è pari euro 1.000. Ciò non significa che si debba raggiungere necessariamente la quota indicata. In tal caso, le somme avanzate costituiranno economie da utilizzarsi nell’anno successivo per lo stesso capitolo di bilancio.

Art. 3 - Destinatari delle borse di studio

Possono concorrere all’assegnazione delle borse di studio tutti gli studenti del primo biennio, del secondo biennio e del quinto anno frequentanti il Liceo per l’anno scolastico in corso, che abbiano riportato nello scrutinio finale, una media non inferiore a 9/10 e almeno la votazione di 9/10 in condotta. Per le classi quinte, si fa riferimento al voto dello scrutinio che precede l’ammissione agli Esami di Stato e comunque si richiede una media non inferiore a 10/10 nel comportamento.

Art. 4 – Termini e modalità di presentazione della domanda

La domanda deve essere inoltrata entro la data fissata dalla circolare emessa dalla Dirigenza scolastica, utilizzando il modello apposito in allegato.

Art. 5 – Esame delle domande pervenute e graduatoria

Le domande pervenute sono esaminate dalla Giunta Esecutiva del Consiglio di Istituto con predisposizione dell'istruttoria sulla base dei criteri contenuti all'art. 3 del presente Regolamento. Il Dirigente pubblica la graduatoria all'albo pretorio dell'Istituto sul sito istituzionale e notifica agli interessati il risultato entro 15 gg dalla pubblicazione. Decorsi i termini suddetti, la commissione procede alla proclamazione dei vincitori.

Art. 6 – Consegna della borsa di studio

La consegna dell'attestato di vincita della borsa di studio avverrà in occasione di una cerimonia di fine anno, nell'ultima settimana di lezioni, in Aula magna o - se il tempo lo permette - nel Cortile Centrale del Liceo. L'ammontare della somma sarà trasferita allo studente vincitore – o ai genitori, se minorenne - secondo tempi e modalità concordati con la Direzione Amministrativa dell'Istituto e comunque con esclusione categorica di denaro contante.

Art. 7 – Determinazione dei punteggi

Il punteggio per ciascun studente candidato sarà determinato DALLA MEDIA DEI VOTI RIPORTATI NELLO SCRUTINIO FINALE (compreso il voto di comportamento). In caso di parità fra due o più concorrenti il premio sarà assegnato prendendo in considerazione la media dei voti del PRIMO QUADRIMESTRE ed eventualmente la media dei voti dello scrutinio finale dell'anno precedente e il voto in condotta.

Art. 8 – Borse di Studio per meriti non scolastici

Le eventuali borse di studio per meriti non scolastici (Sportivi, Artistici, Scientifici, Sociali), saranno assegnate su insindacabile valutazione della Giunta Esecutiva del Consiglio di Istituto in base alla documentazione presentata dagli interessati o da Associazioni, Enti, Società Sportive, Docenti, ecc..

Art. 9 – Esclusione del cumulo dei riconoscimenti

In nessun caso è previsto un cumulo dei riconoscimenti per meriti scolastici e non scolastici.

Art. 10 – Eventuali altre forme di premialità

La Giunta Esecutiva del Consiglio di Istituto si riserva di valutare ed assegnare, in presenza di risorse, altre forme di premialità per studenti meritevoli dell'Istituto, compresi quelli del biennio, dandone avviso per tempo (es. donazione di libri o materiale didattico, abbonamento a rivista, buono spesa, ecc.).

Art. 11 – Rispetto dei termini di presentazione delle domande

Le domande presentate fuori termine o incomplete non saranno prese in considerazione.

Art. 12 – Eventuali modifiche o integrazioni al presente Regolamento

Le disposizioni del presente Regolamento sono suscettibili di modifiche o di integrazioni in relazione a possibili variazioni della normativa vigente, del mutare del finanziamento inizialmente previsto o di altre finalità individuate e non citate nel presente testo.
In tal caso occorrerà apposita delibera del Consiglio di istituto.